

Nota n. 1 – Nuova applicazione per Indennità di Ente

A seguito di intervenuta nuova applicazione (nota Prot. 223920 del 6.9.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica), *"Sulla base del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° novembre 2022), l'indennità di ente, come rideterminata ai sensi dell'art. 52 comma 2 del medesimo CCNL, dovrà essere remunerata interamente a carico del bilancio, tenuto conto che la nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 50 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" non riporta l'indennità di ente né tra le risorse da detrarre all'ammontare del fondo per renderle disponibili alla contrattazione integrativa indicate al comma 1 del citato art. 50, né tra le poste di utilizzo del fondo di cui al successivo comma 2. Pertanto, gli enti pubblici non economici che hanno remunerato, fino al 31 ottobre 2022, l'indennità di ente o quota parte di essa a carico del fondo risorse decentrate dovranno trasferire le relative somme sul proprio bilancio, avendo cura di lasciare le somme necessarie per corrispondere i differenziali di prima applicazione di cui all'art. 52 comma 4 lettera c). l'operazione deve avvenire ad invarianza finanziaria."*